

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

UFFICIO DELGIUDICE DI PACE DI PALERMO

Quarta Sezione Civile

Nella persona della Dott.ssa Raffaella Piro, in funzione di Giudice di Pace, che ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n 4714/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili

**TRA**

██████████ nato a ██████████ (C.F. ██████████) e ██████████  
██████████ nato a ██████████ il ██████████ (C.F. ██████████), rappresentati e difesi  
dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente  
domiciliati in ██████████ presso il suo studio

**Attori**

**E**

la sigra ██████████ residente a ██████████

**Convenuta Contumace**

**E**

Sara Assicurazioni spa con sede in Roma, via Po n 20(c.f. 00408780583) in persona del  
dirigente procuratore protempore ed elettivamente domiciliati in Palermo via L.Ariosto n 34  
presso lo studio dell'avv Diego Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura  
speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

**Convenuta**



OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludevano come nei rispettivi atti difensivi, verbali di causa e memorie conclusionali depositate .

la convenuta [REDACTED] : Contumace

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto di citazione regolarmente i sigg [REDACTED] e [REDACTED] convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, la Sara Assicurazioni spa ed la sig.ra [REDACTED], per ottenere il ristoro delle lesioni subite nel sinistro avvenuto in data 16.08.2021 alle ore 21,00 circa ,in via [REDACTED], con direzione stazione centrale. Assumevano le parti attrici che circolavano regolarmente a bordo del motociclo elettrico Z-TECH [REDACTED] di proprietà e condotto da [REDACTED] mentre il [REDACTED] [REDACTED] in qualità di terzo trasportato ,nella via [REDACTED], all'altezza del bar [REDACTED] allorquando venivano tamponati da una [REDACTED], di proprietà di [REDACTED] e condotta da [REDACTED], che non manteneva la distanza di sicurezza. L'urto avveniva tra la parte anteriore destra della autovettura e la parte della pedana sinistra del ciclomotore. A causa di tale urto i due attori, rovinavano al suolo e riportando lesioni. Sul luogo del sinistro non interveniva alcuna autorità

I sigg [REDACTED] si recavano , senza intervento del 118 , al pronto soccorso del Policlinico [REDACTED], ove i sanitari diagnosticavano per entrambi “ trauma policontusivo “ con prognosi gg 7.



Veniva inoltrata , la richiesta di risarcimento alla compagnia convenuta e invito formale ad entrambe le controparti alla negoziazione assistita. ma senza esito

Pertanto incoava il presente giudizio.

Si costituiva la convenuta Sara Assicurazioni spa a spa, contestando la dinamica del sinistro ed il quantum .

La convenuta [REDACTED] non si costituiva .

Venivano ammessi i mezzi istruttori , consistenti nell'assunzione della prova orale di parte attrice con il teste [REDACTED] .

All'esito della istruttoria , veniva disposta la ctu tecnica chiesta da parte convenuta Sara ass.ni al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e la conseguentemente la compatibilità delle lesioni lamentate dagli attori.

Espletata la Ctu tecnica , non veniva ammessa la ctu medica.

All'udienza del 12.06.2025 veniva posta in decisione .

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente , si dichiara la contumacia della convenuta [REDACTED]

Passando al merito della domanda avanzata dagli odierni attori non può trovare accoglimento .

Gli odierni attori non hanno assolto all'onere imposto dall'art 2697 cc secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Infatti dalla istruttoria espletata sebbene, in generale, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso sig [REDACTED] che ha confermato la dinamica descritta come in atto di citazione, la indicazione dei punti d'urto tra i mezzi non sono stati molto chiari , infatti il teste dichiara siano stati tra la parte anteriore centrale dell'auto ( cosi in atto di citazione )



e la parte posteriore dello scooter ,( mentre in atto di citazione viene indicata la parte della pedana sinistra), tuttavia la ctu tecnica richiesta dalla convenuta compagnia, al fine di ricostruire a dinamica del sinistro e quindi i presunti punti d'urto tra i due mezzi attraverso la visione del mezzo attoreo di cui si ordinava la visione , non si è potuta espletare , in quanto parte attrice non ha messo a disposizione il mezzo per l'ispezione né ha allegato documentazione fotografica al riguardo. Pertanto , si ritiene che secondo il principio "Unus testis nullus testis " , non è stata data prova certa del fatto , da fugare qualsiasi dubbio.

Anche la documentazione allegata da controparte , ossia la perizia svolta in fase stragiudiziale dal perito della compagnia, emerge che dalla ispezione del veicolo assicurato , nessun danneggiamento fosse presente e quindi veniva escluso alcun contatto tra i due mezzi.

Pertanto non essendo stato accertato l'an debeat, nessuna valutazione può essere svolta in merito alle lesioni da esso ritenute conseguenti.

Inoltre, come già detto, anche il mancato intervento di autorità ,non supporta l'assunto attoreo.

Alla luce di quanto sopra la domanda va rigettata

Le spese seguono la soccombenza .

Le spese della ctu Tecnica espletata, stante l'esito, di pongono definitivamente a carico di parte attrice

PQM

Il Giudice di Pace,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

così provvede: sulla domanda proposta [redacted] e [redacted] con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Sara Assicurazioni spa e [redacted]

[redacted] contumace



così provvede:

Rigetta la domanda di [REDACTED] e [REDACTED]

Condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1046,00 per compensi di avvocato oltre 15% sui compensi ex art 15 LTF per spese generali oltre IVA e CPA come per legge

Le spese della ctu Tecnica espletata, stante l'esito, di pongono definitivamente a carico di parte attrice

Così deciso in Palermo il 10.07.2025

Il Giudice di Pace

Dott. Raffaella Piro

